

□ **Mozione n. 146**

presentata in data 6 luglio 2016

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“Valutazioni Ambientali del documento regionale di pianificazione faunistico-venatoria”

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche

Premesso che:

- i piani e i programmi che interessano o possono interessare la Rete Natura 2000 (presente all'interno del territorio marchigiano) sono soggetti alle procedure di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. In particolare, il DPR prevede all'art. 5 comma 2 che “I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”;
- tutti i piani e i programmi che sono sottoposti a Valutazione di Incidenza rientrano nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006;
- il D.lgs 152/2006 indica esplicitamente che sono “Piano” o “Programma” (da sottoporre quindi a VAS e valutazione di incidenza) “gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati” (art. 5 c.1 lettera e);
- le due procedure di valutazione in precedenza richiamate, sono disciplinate nella regione Marche dalla L.R. 7/2006, dettagliate nelle linee guida di cui alla DGR 1813/2010 (VAS) e alla DGR 220/2010 (Valutazione Incidenza). Tramite tali linee guida, la Giunta regionale ha anche stabilito il coordinamento delle due procedure, previsto all'art. 10 del D.lgs. 152/2006;
- le procedure di valutazione ambientale strategia e di valutazione di incidenza, non devono essere considerate un mero appesantimento burocratico, ma piuttosto uno strumento per la “promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente” (art. 2c. 1 D.Lgs. 152/2006). Inoltre, attraverso la partecipazione del pubblico (art. 14 D.Lgs. 152/2006 e par. 2.5 DGR 1813/2010) rappresentano un ulteriore strumento di trasparenza;
- la L.R. 7/1995 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in materia faunistico-venatoria, compresa l'approvazione del piano faunistico regionale;
- ai sensi del comma 10 dell'art. 6, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente, relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione;

Considerato che:

- l'art. 4 comma 1 prevede che “La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale”. Sebbene successive leggi regionali (art. 4 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e art. 7 della L.R. 3 aprile 2015, n. 13) abbiano introdotto modifiche, cambiando peraltro l'oggetto dell'articolo da “Piano Faunistico Venatorio Regionale” a “Criteri e indirizzi regionali”, sia l'enunciazione al comma 1 che le attività dettagliate al comma 2 rendono chiaro come si tratti a tutti gli effetti di un atto di pianificazione, comunque sia esso denominato;
- con Deliberazione n. 5 del 2010, la Giunta regionale ha emanato i “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015” ai sensi della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7. In particolare, la delibera di approvazione richiama esplicitamente l'art. 4 della L.R. 7/1995. L'indice di

tale documento è conforme al comma 2 del citato art.4, che identifica appunto i contenuti “dell'atto di cui al comma 1”. Come detto in precedenza, il comma 1 fa esplicito riferimento al Piano faunistico regionale. Si ritiene pertanto che il documento “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015” debba ritenersi a tutti gli effetti un atto di pianificazione;

Visto che:

- non sono a conoscenza di atti/documenti attestanti l'applicazione delle procedure di Valutazione di incidenza, né di Valutazione ambientale strategica al Piano faunistico-venatorio regionale. Al contrario, al Cap. 12 dei “Criteri” si rimandano le procedure di valutazione alla pianificazione provinciale. Tale approccio, oltre a essere in contrasto con la normativa sopra esposta, va nella direzione opposta a quella seguita dalle altre regioni italiane, che hanno invece attivato VAS e Valutazione di incidenza sugli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria regionali;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:

1) ad attivare le necessarie procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza, come previsto dalla vigente normativa, sugli atti regionali di pianificazione faunistico venatoria, comunque denominati.